

civile e si entra in quello penale; ma qui si tratta non di condanna verso persona, ma, soltanto, di pena pecuniaria. E se allargate la competenza del conciliatore; se lo credete capace di giudicare in cause di molta importanza fino al limite delle cento lire, perchè egli non sarà capace di giudicare per rendere così efficaci i regolamenti municipali? di dire ad uno che abbia mancato: voi dovete pagare una o due lire?

Quando queste cause saranno trattate dal conciliatore e l'applicazione del regolamento si farà immediatamente, il regolamento stesso riuscirà efficace, mentre oggi non lo è punto.

D'altronde la grave obiezione che mi vien fatta dall'onorevole sotto-segretario di Stato... (*Interruzioni*).

Lo so che me la fa.

... e dall'egregio relatore è questa: che così si dà ai conciliatori una competenza penale. Ma vorrei far riflettere loro che in alcuni paesi di Europa il giudice di pace, che è il conciliatore, ha pure attribuzioni penali; perciò non capisco l'inconveniente che ne verrebbe dall'attribuire al conciliatore questa così lieve competenza penale; tanto più che questa maggior competenza eliminerebbe gl'inconvenienti che ho accennato e che voi ben comprendete come siano gravi.

Perciò vorrei sperare che l'onorevole sotto-segretario di Stato ed il relatore accetteranno questa mia modesta aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Vorrei potere aderire; ma la Commissione ha, più volte, proposto innanzi a sè questa questione: se, cioè, la competenza del conciliatore, che si estende solo nel campo civile, potesse anche estendersi al campo penale; e la Commissione si è convinta che non vi ha di peggio, per turbare quell'ambiente di deferenza benevola di cui deve essere circondato il giudice paciere, quanto il dare ad esso una competenza in materia penale.

Ma se possono essere veri gli inconvenienti, ricordati dal preopinante, nei casi di esazione di ammenda, non per questo dobbiamo ricordarcene nella circostanza attuale. Ora, facendo una legge pel conciliatore, e volendo elevare questo magistrato, senza togliergli, anzi accrescendogli, la qualità di giudice patriarcale e paciere, non possiamo metterci in contraddizione, dandogli facoltà

che potrebbero turbare l'ambiente dal quale deve essere sempre circondato.

Presidente. Onorevole Giovagnoli, ritira la sua aggiunta, o la mantiene? La Commissione non l'accetta.

(*L'onorevole Giovagnoli parla coi vicini*).

Onorevole Giovagnoli?...

Giovagnoli. Prendo consiglio dagli amici, perchè non sono solo a sostenere questa proposta.

Io sono titubante. Capisco che, se non la ritiro, sarò battuto; e vorrei, come si suol dire, salvare capra e cavoli, e, se non posso avere un bove, avere, almeno, un corno. (*Si ride*).

Quindi, prego la Commissione ed il Ministero, di volere, almeno, accettare un modesto ordine del giorno, che inviti il Governo a studiare questa questione e vedere se, dopo esaminate e studiate le legislazioni di altri paesi, si possa attribuire ai conciliatori la cognizione di questa materia penale.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto la preghiera dell'onorevole Giovagnoli.

Presidente. L'onorevole Giovagnoli converte il suo emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a studiare se possa attribuirsi ai giudici conciliatori la competenza a sentenziare sulle ammende pecuniarie per la inosservanza dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione e al ministro, che altra volta come ministro dell'agricoltura, ha vegliato agli interessi dell'agricoltura. Io vedo che nell'articolo 7° del disegno di legge sono state comprese tra le materie di competenza del conciliatore le azioni di cui al numero 1° dell'articolo 82 del Codice procedura civile, cioè le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti.

Ora al numero 4 dell'articolo 82 si contempla un caso ancora più semplice di quello del numero 1°, ed è un caso molto importante per quei poveri contadini in mezzo ai quali deve vivere il giudice conciliatore. Il numero 4° riguarda: « le azioni dirette ad